

**ORIZZONTI TEATRALI – Cantiere delle Arti”
STATUTO dell’Associazione**

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

È costituita l’Associazione denominata “Orizzonti Teatrali – Cantiere delle Arti”, con sede legale in via A. Diaz n.8, in Legnago (VR). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

L’Associazione è apartitica, apolitica, indipendente e libera, senza scopo di lucro. Il funzionamento dell’Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 3

L’Associazione, senza alcuna finalità lucrativa, promuove e organizza manifestazioni culturali, teatrali, musicali, ricreative, cinematografiche, di animazione e artistiche e partecipa a esse con i propri soci, se promosse e organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove e organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi a premi, ecc.; promuove e organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di teatro, musica, recitazione, danza, pittura e animazione e ogni altra forma di aggregazione culturale, produce spettacoli teatrali, promuoverà serate a tema, spettacoli, eventi destinati ai soci ed ai fidelizzanti. L’Associazione pone come finalità principale e attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura teatrale.

L’Associazione intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività:

- a) Organizzazione di eventi, manifestazioni e spettacoli teatrali, in collaborazione con altre associazioni o con professionisti del settore. Partecipa inoltre ad essi con propri soci se promosse e organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati.
- b) la promozione della pratica teatrale con l’organizzazione di corsi, laboratori, seminari, corsi di aggiornamento, anche nell’ambito scolastico, formazione rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;
- c) la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l’organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;
- d) la realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale;
- e) lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro;
- f) l’allestimento di spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente; ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- g) l'affiancamento ad Enti e Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale;
- h) la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;
- i) la promozione di attività di animazione e aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto e armonico sviluppo educativo;
- l) la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale
- m) ogni altra attività atta al raggiungimento delle finalità istituzionali nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L'Associazione può liberamente intraprendere rapporti di lavoro autonomo, occasione o subordinato, nei confronti dei soci o di soggetti esterni ai fini di permettere la realizzazione delle attività sociali. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o conferire incarichi a artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato esterno all'Associazione. L'Associazione potrà realizzare i propri scopi anche con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo puramente esemplificativo: stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, richiedere contributi e sussidi a favore della promozione e svolgimento delle varie attività.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini statutari svolgerà attività editoriale e letterari, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, depliant, flyers, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e della cultura teatrale.

Articolo 5

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 6

L'Associazione trae le risorse economiche per il raggiungimento degli scopi sociali attraverso:

- a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) i proventi derivanti dalle attività;
- e) ogni altro provento comunque conseguito, compatibile con le finalità associative e le normative vigenti.

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;

TITOLO II: I SOCI

Articolo 8

Possono essere "soci" dell'Associazione tutte le persone che condividano le finalità di cui al presente Statuto e intendano partecipare alle attività dell'Associazione.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, fornendo le proprie generalità e l'esplicita dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e del versamento della quota associativa annuale; nel caso di minori di età è fatta salva la facoltà di richiedere la dichiarazione di consenso sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, con giudizio sempre motivato, su domanda degli interessati. In caso di diniego, motivato, il richiedente ha facoltà di appellarsi all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.

I soci sono distinti in tre categorie:

- Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci sostenitori: coloro che contribuiscono alla vita associativa con versamenti supplementari o apportando risorse particolari;
- Soci ordinari: coloro che partecipano alle attività promosse dall'Associazione.

È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti i soci maggiorenni di età hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali.

Tutti i soci intervengono alle Assemblee. I soci hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale e di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; inoltre, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale, che sono in ogni caso intransmissibili, non rivalutabili e non restituibili.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per esclusione.

I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- c) quando arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio o alla Socia sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni. Entro tale termine il Socio escluso può appellarsi

all'Assemblea che giudica in via definitiva.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti o assenti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo, ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso affisso nei locali dell'Associazione e tramite lettera spedita ai soci per posta o e-mail; la comunicazione deve elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere incaricato.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario o da altro socio incaricato.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

- a) per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei soci;
- b) per lo scioglimento anticipato dell'Associazione, fatte salve le norme di legge, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

Articolo 10

Sono compiti dell'Assemblea dei soci:

Sono compiti dell'Assemblea, convocata in seduta ordinaria:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvare il rendiconto economico finanziario;
- c) nominare i componenti del Direttivo, e revocarne il mandato se ne sussistano gravi e giustificati motivi;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto e/o da eventuali Regolamenti interni.

È invece compito dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria deliberare su ogni modifica del presente Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio costituito.

In ogni caso, anche qualora occorresse una modifica statutaria, non potrà essere modificato

lo spirito ispiratore e la finalità ultima dell'Associazione, ma solo l'eventuale articolazione delle attività concrete, oltre alle altre prescrizioni dell'ordinamento associativo.
Le delibere assembleari saranno trascritte nel "Registro dei verbali delle Assemblee dei soci".

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, che durano in carica tre anni, tra cui:

- a) il Presidente,
- b) il Vicepresidente,
- c) i Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci. Il Presidente e il vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, tra i propri membri.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/trice Delegato/a, a un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/trice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché Soci.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario.

La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a mezzo e-mail. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, ad eccezione che per le procedure di esclusione per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Articolo 12

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- d) decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- f) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione;
- h) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- i) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 13

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio. La firma spetta al Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dello impedimento del Presidente.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) sovrintendere all'intera gestione dell'Associazione;
- d) firmare gli atti relativi all'attività della Associazione.

In sua assenza, detti compiti sono delegati al Vicepresidente.

TITOLO IV: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari dei soci;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Articolo 15

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

TITOLO V: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 16

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, per la sua approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, sarà debitamente trascritto nel "Registro dei verbali delle Assemblee dei soci".

TITOLO VI: SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci: è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre Associazioni od Enti con fini di utilità sociale coerenti con le finalità istituzionali o a fini di pubblica utilità, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge, sentito il parere dell'Organismo di cui alla legge 662/1996, art. 3, comma 190.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.